

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6558 del 14/11/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FAR PRO MODENA S.P.A., IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118) . MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6822 del 14/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FAR PRO MODENA S.P.A.**, IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 273 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018*”;

richiamata la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE di Modena alla ditta Far Pro Modena S.p.A. per la prosecuzione dell’attività di eliminazione o recupero di carcasse e residui animali (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), per una capacità di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/g**;

richiamata, inoltre, la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica AIA d'ufficio a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamate le **Det. n. 4923 del 27/09/2022**, **Det. n. 907 del 23/02/2023** e **Det. n. 2190 del 14/04/2025** di modifica non sostanziale AIA;

richiamata la **Determinazione n. 4384 del 30/07/2025** di modifica AIA d'ufficio;

richiamata, inoltre, la **Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749** della Commissione Europea del 11 dicembre 2023 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti *“le emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18/12/2023 (successivamente, rettificata con documento n. 2024/90008 del 12/01/2024);

richiamata la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA inviata da Far Pro Modena S.p.A. in data 24/09/2025 mediante il Portale AIA “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna (assunta agli atti con prot. n. 168576 del 24/09/2025) con la quale il gestore richiede l'autorizzazione a convogliare gli incondensabili provenienti dagli essiccatori (fumane) allo scrubber ad umido, attualmente in esercizio per il solo trattamento dell'aria dell'ambiente di lavoro. In particolare, viene specificato che: *“[...] Attualmente, le fumane subiscono un primo trattamento di condensazione e gli incondensabili sono inviati al bruciatore del generatore di vapore (emissione E3 o E4). La probabilità di generare emissioni di NOx e SOx, benché bassa, esiste perché la materia prima (SOA di Cat.3) può avere una qualità variabile e di impossibile monitoraggio. Materie prime più degradate possono generare H₂S e NH₃ che a sua volta verranno ossidati rispettivamente a SOx e NOx. Al contrario, il convogliamento degli incondensabili all'impianto di abbattimento a umido consentirebbe di intercettare e neutralizzare preventivamente i precursori (NH₃ e H₂S), annullando la formazione degli ossidi e garantendo un abbattimento controllato, costante e in ogni circostanza efficace.*

Alla luce dei nuovi obiettivi da raggiungere in conformità alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 sulle BAT-AEL di prossima applicazione e della volontà dell'Azienda di raggiungere il bilancio di sostenibilità, si richiede di convogliare gli incondensabili allo scrubber già in esercizio, al fine di soddisfare i nuovi requisiti previsti dalle nuove BAT. In particolare, BAT 15 consiste nell'utilizzare diverse tecniche, elencate nella suddetta BAT nei punti da a) a d), o una opportuna combinazione delle tecniche dai punti da b) a d). Il punto b) descrive la “Rimozione di livelli elevati di precursori di SOx e NOx” attraverso, ad esempio, condensazione, tecnica che effettivamente l'Azienda applica da sempre. Nel caso specifico, tuttavia, benché la maggior parte delle sostanze condensabili sia solubilizzata nell'acqua di condensa, una parte di tali sostanze può essere trascinata (in funzione della qualità della materia prima SOA Cat. 3) nell'aria che giunge ai bruciatori dei generatori di vapore. Il rischio potenziale che ne consegue è il superamento dei limiti imposti dalla BAT suddetta. L'eliminazione degli incondensabili dal flusso di aria in alimentazione al bruciatore consentirebbe sicuramente il rispetto dei valori all'emissione previsti dalla BAT 15:

- Polveri: < 1-5 mg/Nm³
- NOx: < 50-200 mg/Nm³
- SOx: < 6-100 mg/Nm³

La BAT 25 “Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici e composti maleodoranti, inclusi H₂S e NH₃...” cita tra le tecniche adottabili alla lettera f) lo “Scrubber a umido”.

Il convogliamento degli incondensabili originati negli impianti di essiccazione allo scrubber ad umido è perciò lecita se vengono rispettati i limiti di concentrazione di odori, composti organici

NH₃ e H₂S imposti:[...]”, riferimento limiti e note riportate nelle tabelle 1.10 e 1.11 della BAT 25 della Decisione 2023/2749.

Nella domanda viene precisato che *“nel corso dell’ultimo anno è stata condotta un’intensa attività di monitoraggio e ottimizzazione del sistema di abbattimento ad umido, con risultati positivi in termini di efficacia e stabilità operativa”*, elencando le tipologie di monitoraggio eseguite e le ottimizzazioni effettuate al sistema. Inoltre, a supporto della richiesta presentata, viene proposta l’adozione di *“ulteriori modifiche migliorative volte ad incrementare l’efficacia e la sostenibilità energetica”*. In particolare, viene previsto *“l’impiego combinato e ottimizzato di acqua ossigenata in ambiente acido con catalizzatore ferroso (colonna 1) e ipoclorito di sodio in ambiente basico (colonna 2), per migliorare ulteriormente l’efficacia di ossidazione, grazie alla presenza di un forte ossidante attivato nella prima colonna”*. Nella domanda, infine, sono riportati gli obiettivi che il gestore si prefigge di raggiungere a seguito dell’applicazione di quanto richiesto e le valutazioni in merito alle evidenze scientifiche. Al fine di poter convogliare gli incondensabili allo scrubber sono dettagliati gli interventi di modifica previsti alle tubazioni di collegamento tra gli impianti produttivi e quelli di abbattimento dei flussi emissivi interessati (allegando planimetria revisionata dell’impiantistica e delle emissioni in atmosfera con le modifiche richieste);

dato atto che in data 23/09/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come *“modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”*;

considerato che il Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale Maranello-Pavullo in data 07/11/2025 ha inviato contributo tecnico in merito a quanto richiesto nella domanda di modifica suddetta (assunto agli atti con prot. n. 198582) in cui viene sottolineato che *“la proposta di convogliare le emissioni degli incondensabili all’impianto di abbattimento ad umido, pur a fronte di ottimizzazioni del suo funzionamento, possa determinare ulteriore elemento di criticità relativamente alla problematica odorigena”*;

condividendo interamente le valutazioni riportate nel contributo istruttorio del Servizio territoriale che fanno riferimento, in particolare, a quanto previsto nella Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 citata in premessa, che di seguito si ritiene opportuno riportare per esteso:

“[...] La BAT n.15 recita “Al fine di ridurre le emissioni nell’atmosfera di CO, polveri, NOx e SOx derivanti dalla combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili, la BAT consiste nell’utilizzare la tecnica a) e una, o un’opportuna combinazione, delle tecniche da b) a d) indicate di seguito...[...]”.

Pertanto, viene prevista la Tecnica a) “Ottimizzazione dell’ossidazione termica o della combustione in caldaia” e una o una combinazione delle tecniche da b) a d):

- *tecnica b “rimozione dei precursori di SOx, NOx e polveri”*
- *tecnica c “Scelta del combustibile”*
- *tecnica d “Bruciatore a basse emissioni di NOx”*

Pertanto,[...] per l’abbattimento degli SOx, essendo già in utilizzo la tecnica a) (tra l’altro necessaria) e la tecnica b) mediante il processo di condensazione, l’installazione risulta essere adeguata a tale BAT. Tuttavia, potranno essere individuate ulteriori azioni atte ad evitare il superamento del valore limite di emissione del parametro SOx (es. la tecnica b) che prevede “...dopo la combustione si può procedere ad un’ulteriore rimozione di SOx e NOx e polveri ad esempio mediante lavaggio ad umido...”.

Con il procedimento di Revamping autorizzato con il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DET. AMB-2022-2826 del 06/06/2022 la ditta, infatti, ha previsto l’invio delle emissioni

con elevate concentrazioni di sostanze odorigene all'impianto di generazione di vapore avente la funzione di post combustore termico. La modifica autorizzata prevede che tutte le emissioni provenienti dagli impianti produttivi a maggior carico odorigeno vengano convogliate alla caldaia per la loro completa combustione evitando che, in caso di una minore richiesta di vapore da parte degli essiccatoi, la caldaia possa funzionare ad un regime minore e non garantisca la completa combustione dei fumi odorigeni; nella situazione ante Revamping, in tale ipotesi, disperdendosi all'interno degli ambienti di lavoro, i fumi odorigeni venivano aspirati dall'impianto di abbattimento ad umido, creando situazioni critiche legate alla minore capacità depurativa di tale impianto.

La ditta stessa, nelle integrazioni presentate per il riesame AIA, infatti, dichiarava: "[...] In questo modo si garantirà che le arie di processo saranno sempre convogliate e trattate dall'impianto con efficienza depurativa più elevata, cioè il GDV, che svolge al meglio la funzione di combustore degli odori [...]".

A suffragare ulteriormente la maggiore efficienza degli ossidatori termici o delle caldaie a vapore per il trattamento delle emissioni odorigene è utile verificare quanto prevede la BAT 25 ed, in particolare, le tabelle dei BAT-AEL 1.10 e 1.11 relative rispettivamente ai limiti da adottare per le emissioni convogliate provenienti dal rendering o dalla fusione dei grassi o dalla trasformazione del sangue (Tab. 1.10) e le emissioni convogliate provenienti dalla produzione di farina di pesce e olio di pesce (Tab. 1.11), entrambe attività svolte dall'installazione.

Le note 1) e 2) alla tab. 1.10 presumono un maggiore abbattimento delle sostanze odorigene mediante la combustione ossidativa, infatti, la nota 1) prevede che si possa non applicare il BAT-AEL delle sostanze odorigene a determinate condizioni (temperatura di combustione 750-850 °C e tempo residenza >1-2 sec, efficienza >99%) e la nota 2) prevede che in caso di tecniche di abbattimento diverse dalla combustione il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL può essere maggiore ed arrivare a 3.000 OU/m³ se l'efficienza di abbattimento è >92% o, in alternativa, se le emissioni odorigene di processo non sono percepibili negli scarichi gassosi trattati.

Nella tabella 1.11 tale nota 2) non è presente, pertanto non è prevista la possibilità di deroga del valore limite massimo del BAT AEL (3.500 OU/m³) nel caso dell'uso di un sistema di abbattimento diverso dall'ossidatore termico, in quanto nelle descrizioni delle tecniche si evince che gli altri sistemi di abbattimento non sono performanti per tale inquinante.

[...] In merito alle considerazioni svolte, si ritiene che l'attuale configurazione impiantistica, autorizzata con specifico riesame AIA, risponda maggiormente alle indicazioni delle specifiche BAT rispetto all'ipotesi oggetto della presente istanza che, viceversa, comporterebbe una minore efficacia nella mitigazione degli impatti odorigeni sul territorio";

richiamato anche il documento "The Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF) for Slaughterhouses, Animal By-products and/or Edible Co-products Industries" 2024, pubblicato sull'European Bureau for Research on Industrial Transformation and Emission (di cui le BAT Conclusion riportate nella Decisione 2023/2749 ne costituiscono il Capitolo 5) che per il trattamento degli incondensabili derivanti dalla lavorazione dei S.O.A. (sottoprodotti di origine animale) ed, in particolare, quelli derivanti dalla lavorazione dei S.O.A. associati al pesce, individua gli ossidatori termici come una delle tecniche di abbattimento più performanti;

alla luce delle valutazioni sopra riportate, la richiesta relativa all'utilizzo dello scrubber per l'abbattimento degli incondensabili si ritiene non accoglibile in quanto:

- *si andrebbe ad utilizzare un impianto meno performante rispetto all'attuale trattamento termico;*
- *allo stato attuale, permangono ancora problematiche odorigene sul territorio associate anche all'attività svolta presso l'installazione.*

Tuttavia, anche alla luce degli adeguamenti previsti dalle BAT di cui alla Decisione 2023/2749, saranno prese in debita considerazione eventuali proposte migliorative volte ad incrementare ulteriormente l'efficacia e la sostenibilità energetica degli impianti di abbattimento presenti presso l'installazione; le stesse dovranno essere condivise con Arpae di Modena;

richiamata anche la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA inviata da Far Pro Modena S.p.A. in data 02/10/2025 mediante il Portale AIA "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna (assunta agli atti con prot. n. 174804 del 03/10/2025), successivamente integrata e rettificata con integrazioni volontarie in data 29/10/2025 (assunte agli atti con prot. n. 192422 del 30/10/2025) con le quali il gestore, in applicazione a quanto previsto nella Tab. 1.3 della BAT15 della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749, per i punti di emissione E3 ed E4 richiede l'aumento del limite di concentrazione del parametro SOx da 35 a 100 mg/Nmc specificando che:

- il valore limite attuale pari a 35 mg/Nmc per il parametro SOx si riferisce al limite per caldaie che bruciano solo gas metano e aria pulita, mentre le caldaie di vapore associate ai punti di emissione E3 ed E4 sono preposte anche al trattamento termico degli incondensabili, pertanto, non classificabili come impianti termici;
- le emissioni maleodoranti convogliate alle caldaie derivano dal processo di essiccazione del sangue e dei sottoprodotti (SOA) e, come previsto dalla BAT15, sono state preventivamente oggetto di condensazione per eliminare tutti i composti condensabili;
- una parte di sostanze incondensabili provenienti dalla disidratazione delle SOA contiene un'alta concentrazione di sostanze maleodoranti quali mercaptani e acido solfidrico che, a seguito dell'ossidazione che avviene all'interno delle caldaie di combustione, fanno aumentare il valore degli SOx nelle emissioni;

dato atto che in data 30/09/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

valutato quanto richiesto dal gestore nella domanda di modifica suddetta, anche a seguito di confronto con il Servizio Territoriale di Modena e PTR Arpae, si ritiene possibile concedere l'aumento del limite di concentrazione degli SOx da 35 a 100 mg/Nmc per E3 ed E4. Si prende atto, infatti, che tale aumento non è legato a modifiche agli impianti esistenti ed alla loro gestione, ma richiesto a seguito di adeguamento normativo ed, in particolare, ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749, pubblicata in data 18/12/2023; pertanto, non è necessario sottoporre tale richiesta a preventiva valutazione ambientale.

Avendo adeguato, già con il presente atto, il limite degli SOx alle BAT di settore e considerato che le caldaie di vapore associate ai punti di emissione E3 ed E4 sono preposte anche al trattamento termico degli incondensabili (pertanto, non classificabili come puri medi impianti termici), si ritiene necessario aggiungere anche il monitoraggio per polveri ed SOx previsto dalla BAT8, con periodicità annuale, in quanto non è possibile considerare gli stessi automaticamente rispettati. Il primo autocontrollo andrà eseguito in concomitanza con gli autocontrolli previsti per i parametri già presenti nel piano di monitoraggio.

Inoltre, si rammenta al gestore che entro il 18/12/2027 anche i restanti parametri autorizzati dovranno essere adeguati ai BATAel (che diventeranno cogenti) previsti nel documento suddetto (per le emissioni in atmosfera rif. BAT15 e BAT25);

verificato che la modifica comunicata:

- non comporta modifica della capacità di trattamento SOA autorizzata;
- non comporta variazioni significative in merito alle diverse matrici ambientali e agli impatti associati alle stesse e rispetto agli indici di performance attuali;

verificato che la modifica comunicata si configura come **non sostanziale** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce della stessa;

viste:

- la D.D.G. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna" di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la D.D.G. n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede, su proposta dell'Incaricata di Funzione

la Dirigente determina

- di non accogliere, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, la richiesta di modifica AIA presentata in data 24/09/2025, mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC", da Far Pro Modena S.p.A. avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO) (assunta agli atti con prot. n. 168576 del 24/09/2025);
- di autorizzare la richiesta di modifica AIA presentata da Far Pro Modena S.p.A. in data 02/10/2025 mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" (assunta agli atti con prot. n. 174804 del 03/10/2025), successivamente integrata e rettificata con integrazioni volontarie in data 29/10/2025 (assunte agli atti con prot. n. 192422 del 30/10/2025) e di aggiornare la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ss.mm.ii. rilasciate alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto per

l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 all. VIII Determinazione n. 391 del 29/10/2012 - pag. n. 4 D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), come di seguito indicato:

- a) alla **prescrizione n. 1** (quadro delle emissioni in atmosfera) della **sezione D2.4 dell'Allegato I** (sostituita interamente con Det. n. 4384 del 30/07/25) ai punti di emissione **E3** ed **E4** sono apportate le seguenti modifiche:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.3 - GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE PRINCIPALE (§)	PUNTO DI EMISSIONE N.4 - GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE AUSILIARIO (§) (°)
Messa a regime	A regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	15.000	11.000
Altezza minima (m)	15	15
Durata (h/g)	24	24
Polveri (mg/Nmc)	5 (**)	5 (**)
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	500 (**)	500 (**)
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	100 (**)	100 (**)
Concentrazione di odore (ou _E /mc)	2.800 (!)	2.800 (!)
Impianto di depurazione	Combustore termico	Combustore termico
Frequenza Autocontrollo	Semestrale: Portata, COT, NOx, U.Odorimetriche (#) Annuale: H ₂ S, NH ₃ , polveri, SOx	Annuale: Portata, COT, NOx, U.Odorimetriche (#), H ₂ S, NH ₃ , polveri, SOx

(§) Combustione arie odorigene da: mulini SOA; decanter e serbatoi; essiccatori con relativi trasportatori, coclee esterne, condensatori e cicloni; cisterne e serbatoi SOA; evaporatore; reattore ricerca e sviluppo; ecc.. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis, comma 10, lett.b) tali impianti a seguito del revamping del generatore associato ad E3 non costituiscono medi impianti di combustione.

(°) rif. **prescrizioni n. 26, 27 e 28** (rif. sezione D2.4 Det. n. 4384 del 30/07/25)

(**) Concentrazioni riferite ad un tenore di nei fumi secchi pari al 6% (v/v)

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo, in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto riportato alla successiva **prescrizione n. 30** (rif. sezione D2.4 Det. n. 4384 del 30/07/25)

(#) rif. **prescrizione n. 30** (rif. sezione D2.4 Det. n. 4384 del 30/07/25)

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di Spilamberto, al Comune di San Cesario sul Panaro, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In

alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.